

Contratto di servizio tra l'Amministrazione Comunale e l'Azienda Speciale Albatros, ai sensi degli art. 2 e 26 dello Statuto dell'Azienda.

L'anno duemilaventi, addì 15 del mese di novembre in Lumezzane e nella Residenza Municipale.

FRA

Nicola Salvinelli, nato a Brescia il 08/01/1980, Responsabile dell'Area Segreteria-Comunicazione del Comune di Lumezzane, domiciliato per la presente presso la Sede Municipale, Via Monsuello n. 154, Codice fiscale N. 00451340178

E

Domenico Bonetti, nato a Lumezzane il 20/11/1956, Direttore dell'Azienda Speciale Albatros, con sede in Lumezzane, P.le Piscina, 6, Codice fiscale N. BNTDNC56S20E738Z

PREMESSO

1. che l'art. 114 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) autorizza i Comuni alla gestione dei servizi pubblici locali mediante affidamento diretto ad aziende speciali e dispone al comma 4 che *"L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario."*
2. che il predetto art. 114 del D.Lgs 267/2000 al comma 8° prevede che la regolazione dei rapporti tra l'Ente pubblico locale titolare del servizio e il Soggetto gestore avvenga mediante contratti di servizio;
3. che il Comune di Lumezzane è proprietario della Azienda Speciale "Albatros –attività sportive dilettantistiche", costituita nel 1997 con delibera consiliare n. 90 del 07.11.1997
4. che a seguito della fusione per incorporazione con la Società Lumetec spa disposta nel dicembre 2016, in forza della delibera consiliare n. 70 del 29 settembre 2016, l'azienda speciale Albatros ha modificato il proprio statuto ed è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sostanziali e processuali, facenti capo alla incorporata LUMETEC SPA, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione;
5. che pertanto il contratto di servizio - approvato dal Consiglio comunale in data 22 dicembre 2016 con atto n.117 - era stato integrato agli artt.3 comma 1, 6 commi 6 e 11 , e 7 commi 8 e 9, con la previsione complessiva delle attività che Albatros ha ereditato da Lumetec e che si trova ora a svolgere;
6. che, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale nella seduta del 25 luglio 2017 con atto n.60, si è provveduto a ridefinire il contenuti del Contratto di Servizio di modo che rappresenti una più puntuale ricognizione e costituzione degli impegni e dei diritti delle parti, al fine di evidenziare per ciascun centro di costo relativo alle attività svolte dall'azienda i relativi ricavi, proventi e costi, alla luce delle risultanze contabili complessive del primo semestre;
7. che nel contempo si sono realizzate le condizioni per integrare l'affidamento dei servizi in essere all'Azienda con la gestione del PalaFiera , nell'ambito delle attività di gestione impianti sportivi (artt. 6 e 7 seguenti), e con l'affidamento della gestione del servizio di illuminazione pubblica, come definito al titolo VI del presente contratto;

8. che il Comune con delibera consiliare n. 97 del 06/11/2017 e l'Azienda con delibera del Consiglio di Amministrazione verbale n.267 del 9/11/2017 hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del Contratto di Servizio per l'anno 2018.
9. Che il presente Contratto di Servizio per l'anno 2021 è l'aggiornamento delle versioni 2018, 2019 e 2020.

TANTO PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

ART. 1 (RECEPIMENTO DELLA PREMESSA)

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente Contratto di Servizio.

ART. 2 (FINALITÀ DEL CONTRATTO)

1. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra l'Azienda ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli impegni reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'azienda ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.
2. Esso contiene altresì il **Piano Programma** alle quali il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda dovrà ispirarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente Statuto, degli artt. 114 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1710 C.C.

ART. 3 (OGGETTO DEL CONTRATTO)

1. I servizi affidati all'Azienda dal Comune sono:
 - a. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
 - b. GESTIONE TEATRO ODEON
 - c. GESTIONE SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
 - d. GESTIONE CALORE
 - e. GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
2. Ogni conferimento di nuovi servizi pur ricompresi nell'oggetto sociale di cui allo Statuto dell'Azienda, comporterà la stipula del relativo Contratto di Servizio, anche quale appendice al medesimo, nonché l'approvazione di eventuali Regolamenti e/o l'aggiornamento della Carta dei Servizi.
3. Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Azienda potrà, previa autorizzazione del Comune:
 - a) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti, società di capitale e a Consorzi;
 - b) partecipare con altri Enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito commerciale e scientifico;

- c) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - d) prestare garanzie reali o personali a favore di terzi.
4. L'azienda prosegue inoltre nelle attività in cui è subentrata a seguito della fusione con Lumetec e relativa alla gestione dell'immobile sul territorio e di proprietà del Comune di Gardone VT ed in comodato fino al 31-12-2025, e nell'assolvimento degli obblighi di cui al piano di intervento per il riequilibrio della situazione economico-finanziaria di Lumetec a suo tempo assunte da Lumetec e dettagliatamente descritte nel Verbale del Consiglio Comunale n. 55 R.V. , n. 32152 P.G. del 28/7/2010.

ART. 4 (IMPEGNI GENERALI DELL'AZIENDA)

1. L'Azienda si impegna a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei al regolare svolgimento dei servizi.
2. Per l'espletamento dei servizi l'Azienda è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
3. In caso di violazione di tali norme l'Azienda sarà ritenuta unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.
4. L'Azienda si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest' ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande.
5. In particolare l'Azienda dovrà sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc. previsti per legge a carico del Soggetto gestore stesso.
6. L'Azienda, nel rispetto delle vigenti leggi, si impegna a organizzare i servizi pubblici locali richiesti dal Comune ex D.Lgs 267/2000, verificate congiuntamente le compatibilità economiche e finanziarie.
7. Nella individuazione dei servizi e nella redazione dei relativi progetti le parti si avvarranno del contributo di idee e di esperienza di associazioni, enti ed istituzioni che già operano sul territorio.
8. L'Azienda si impegna ad attenersi puntualmente agli indirizzi formulati dal Consiglio comunale ai sensi del comma 2-bis dell'art.18 del DL 112/2008, conv. in L.133/2008, come modificato dal comma 12 bis dell'art.4 del DL 66/2014 conv. in L.89/2014, della Legge 190/2012 e normative attuative, e di ogni ulteriore disposizione che intervenga in materia;

ART. 5 (IMPEGNI GENERALI DEL COMUNE)

1. Il Comune si impegna a cooperare al fine del miglior espletamento dei servizi da parte dell'Azienda.
2. In particolare:
 - consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull' ambiente, ecc., nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
 - permettendo all'Azienda di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni;

- nel considerare l'Azienda, a parità di prezzi, fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate.

TITOLO II GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 6 (IMPEGNI SPECIFICI DEL COMUNE)

IL COMUNE:

1. Assegna in concessione all'Azienda Speciale, , ai sensi degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile i seguenti immobili :
 - 1.1. Piscina Comunale Coperta, sito in Piazzale delle piscine al n. 6, fino al 2027;
 - 1.2. Vasche esterne della piscina Comunale fino alla scadenza del diritto di superficie (anno 2040).
 - 1.3. Centro tennis - bocciodromo fino alla scadenza del diritto di superficie (anno 2034).
 - 1.4. Campo Sportivo di Rossaghe, con annessi locali pertinenziali, fino al 2027;
 - 1.5. Stadio Comunale "Tullio Saleri.", fino al 2027;
 - 1.6. Palafiera, fino al 2027.
 - 1.7. Campo Sportivo Villaggio Gnutti, fino al 2027, previo accordo fra le parti regolato da un disciplinare tecnico;
 - 1.8. Altri impianti sportivi, previo accordo fra le parti regolato da un documento integrativo da allegare al presente contratto.
2. A conclusione del piano degli investimenti 2010-2025 relativo alle quote di leasing per la costruzione delle nuove vasche esterne della piscina comunale, saranno contabilizzate le variazioni trimestrali del tasso EURIBOR 3 MESI DIV/360. Il conguaglio sulle rate effettive versate dal Comune di Lumezzane (terminate nel 2017) costituirà anticipo sul valore del riscatto se l'importo effettivamente versato sarà eccedente rispetto a quanto pagato da Albatros all'Istituto di leasing. In caso contrario, sarà l'Amministrazione Comunale a versare ad Albatros la quota che conguaglia il riscatto e l'investimento. La proprietà dell'immobile passerà automaticamente da Albatros al Comune di Lumezzane alla scadenza del diritto di superficie (anno 2040).
3. Si impegna a stanziare in bilancio, entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno, la quota dell'eventuale sbilancio della gestione, stimata in € 182.904,00 massimo, e conseguente alla politica sociale seguita nella gestione degli impianti sportivi come previsto all'art. 23 dello Statuto, qualora dalla gestione degli altri servizi non emergano utili a sufficienza per sostenere detti costi, e l'Azienda ne segnali la necessità entro il 15 ottobre di ogni anno.
4. Cede all'Azienda, che subentrerà in tutti gli obblighi ed i diritti, il contratto di acquisto spazi pubblicitari stipulato con Lumenergia in data 27 ottobre '17 ,della durata di 10 anni a decorrere dal 1 novembre 2017, ad un canone annuo di € 75.000,00 più IVA. Si da atto che Lumenergia ha già espresso assenso preventivo alla cessione che sarà efficace dalla notifica della stessa a mezzo PEC in favore di Lumenergia.

ART. 7 – IMPEGNI SPECIFICI DELL'AZIENDA

Nell'ambito delle finalità previste nell'art. 2 dello Statuto, l'Azienda Speciale si impegna a:

1. Affinché sia garantito un servizio qualitativamente alto, il personale dell'Azienda Speciale dovrà essere adeguatamente specializzato secondo parametri oggettivi, quali il possesso di abilitazioni all'assistenza ed all'insegnamento rilasciati dalle Federazioni di competenza o da Enti di promozione sportiva affiliate/i al CONI o titoli equivalenti o superiori.
2. **PISCINA** - Albatros, per perseguire le finalità del punto 1, potrà affidare le attività inerenti ai fini del CONI (corsi e squadra agonistica) in convenzione od in appalto, o costituire o partecipare ad un'apposita Società/Associazione Sportiva Dilettantistica. L'attività natatoria dovrà essere programmata in modo tale che vengano soddisfatte ed equamente ripartite tutte le esigenze di carattere sportivo e di carattere sociale. Ciò avverrà sulla base delle seguenti indicazioni:
 - 2.1. Corsi di nuoto per:
 - 2.1.1. Scuole Elementari, Scuole Medie, Scuole Materne, Gruppi organizzati, Scuole nuoto per baby, scuole nuoto per ragazzi, scuole nuoto per adulti, ginnastica acquatica, aerobica, nuoto di correzione e di recupero della mobilità articolare, nuoto per disabili, centri di recupero sociale e preagonismo.
 - 2.2. Attività ricreativa e sportiva:
 - 2.2.1. Grest, oratori, centri di aggregazione giovanile, entrate libere ed abbonamenti di ingresso di vario genere, coordinamento dell'attività di squadre sportive e manifestazioni.
 - 2.3. I corsi di nuoto delle Scuole del Comune di Lumezzane saranno realizzati secondo la normativa vigente emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione ed in collaborazione con le rispettive Direzioni Didattiche.
 - 2.4. I gruppi di lavoro delle scuole nuoto saranno, di norma, formati da 8 - 12 allievi per ogni istruttore per i principianti e da 12 - 16 allievi per ogni istruttore per i progrediti.
 - 2.5. Gli orari globali di apertura della piscina dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale, mentre la ripartizione degli orari di corsi, ingressi liberi, squadre, gruppi sarà flessibile e strutturata in base alla reale domanda.
 - 2.6. L'eventuale servizio gratuito eseguito all'interno della Piscina Comunale e dedicato agli alunni delle scuole materne di Lumezzane, delle Scuole dell'obbligo Statali di Lumezzane ed ai ragazzi del Liceo Sportivo sezione di Lumezzane è descritto nel Piano Programma.
3. **TENNIS E BOCCIODROMO** - L'attività nel Centro dovrà essere programmata in modo tale che vengano soddisfatte ed equamente ripartite tutte le esigenze di carattere sportivo e di carattere sociale. Ciò avverrà sulla base delle seguenti indicazioni:
 - 3.1. Corsi per ragazzi ed adulti
 - 3.2. Attività ricreativa e sportiva per:
 - 3.2.1. Grest, oratori, centri di aggregazione giovanile, entrate ed abbonamenti di ingresso di vario genere, coordinamento dell'attività di squadre sportive e manifestazioni.
 - 3.3. Gli orari globali di apertura del Centro dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale, mentre la ripartizione degli orari di corsi, degli ingressi liberi, delle squadre e dei gruppi sarà flessibile e strutturata in base alla reale domanda.
4. A conclusione del piano degli investimenti e riscatto leasing relativo alla costruzione del centro tennis-bocciodromo, la proprietà dell'immobile passerà automaticamente da Albatros al Comune di Lumezzane alla scadenza del diritto di superficie (anno 2034).

5. **CAMPO SPORTIVO DI ROSSAGHE** – L'attività sportiva dovrà essere programmata in modo tale che vengano soddisfatte ed equamente ripartite tutte le esigenze di carattere sportivo e di carattere sociale. **Albatros** gestirà la struttura, avendo anche cura di coordinare tutte le attività e richieste provenienti dalle società sportive interessate ad utilizzare l'impianto, rapportandosi con l' "Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi" (UASL).
 - 5.1. Albatros potrà, altresì, avvalersi della collaborazione delle associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto per una gestione più funzionale dello stesso.
6. **PALESTRA VILLAGGIO GNUTTI** - L'attività della palestra dovrà essere programmata in modo tale che vengano soddisfatte ed equamente ripartite tutte le esigenze di carattere sportivo e di carattere sociale. Ciò avverrà sulla base delle seguenti indicazioni:
 - 6.1. Servizio di prenotazione spazi orari della palestra come concordato con l'istituto Primo Levi e che sono a disposizione dalle 18,00 alle 23,00 dal lunedì al venerdì.
7. **STADIO COMUNALE TULLIO SALERI** – L'Azienda, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:
 - 7.1. garantire, in adempimento agli impegni assunti dal Sindaco con licenza d'uso prot. 23568 rilasciata il 14/06/2016:
 - 7.2. lo svolgimento di tutte le gare casalinghe della squadra F.C. Lumezzane VGZ per il campionato di competenza, eventuali play off o play out e per la Coppa Italia collegata al campionato di competenza ad una tariffa commisurata ai costi di gestione documentati e verificati dall'Amministrazione Comunale, riferiti ai tempi di utilizzo e di salvaguardia del terreno di gioco;
 - 7.3. la disponibilità dell'impianto per lo svolgimento di manifestazioni ufficiali e gare da disputarsi in campo neutro a norma dell'art. 69 "Requisizione dei campi di giuoco" – Norme organizzative interne FIGC, ad una tariffa commisurata ai costi di gestione documentati e verificati dall'Amministrazione Comunale, riferiti ai tempi di utilizzo e di salvaguardia del terreno di giuoco;
 - 7.4. il Comune di Lumezzane ha la facoltà di richiedere ad Albatros di riservare alle Associazioni o Istituzioni che operano a favore della cittadinanza, Enti, Istituti Scolastici o altre Società Sportive che ne facessero richiesta, l'uso del campo da gioco con annesse attrezzature, a condizione che non venga svolta attività che possa pregiudicare le condizioni di efficienza e funzionalità degli impianti stessi.
 - 7.5. Albatros è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuta a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
 - 7.6. Albatros dovrà inoltre garantire l'apertura dell'impianto sportivo per permettere l'utilizzo dell'area destinata all'atletica leggera per gli Istituti Scolastici e i Centri Socio-educativi, per gli allenamenti dell'Atletica Lumezzane e per il pubblico indifferenziato come da accordi con l'Amministrazione.
8. **PALAFIERA** – L'attività della palestra dovrà essere programmata in modo tale che vengano soddisfatte ed equamente ripartite tutte le esigenze di carattere sportivo e di carattere sociale. Ciò avverrà sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) L'Azienda dovrà riservare all'Amministrazione Comunale almeno 7 giornate all'anno nel periodo invernale (con riscaldamento attivo) e 7 giornate nel periodo estivo (con riscaldamento spento) di utilizzo esclusivo della struttura (campi sportivi e sala congressi) con oneri a carico dell'Azienda;

- b) L'Azienda dovrà promuovere in qualunque modo le iniziative da attuare anche mediante sponsorizzazioni dirette il cui ricavato andrà ad esclusivo beneficio della stessa;
- c) **Albatros** gestirà la struttura, avendo anche cura di coordinare tutte le attività e richieste provenienti dalle società sportive interessate ad utilizzare l'impianto, rapportandosi con l'UASL (Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi).
- d) Le tariffe di utilizzo del Palafiera sono concordate con l'Amministrazione Comunale.

9. **CAMPO VILLAGGIO GNUTTI** – Albatros, prenderà in carico, a partire dal 1/1/2021 fino al 31/12/2027, il campo sportivo del Villaggio Gnutti. Entro il 31/12/2020 sarà sottoscritto di comune accordo l'apposito disciplinare tecnico contenente i seguenti riferimenti:

9.1. Condizioni economiche che possono essere racchiuse in:

9.1.1. Manutenzioni straordinarie a carico dell'Amministrazione comunale;

9.1.2. Riconoscimento economico annuo fisso per Albatros a copertura delle manutenzioni ordinarie;

9.1.3. Utenza metano a carico dell'Amministrazione Comunale ed inserita nella "Gestione Calore";

9.1.4. Utenza energia elettrica a carico dell'Amministrazione Comunale;

9.1.5. Utenza acqua a carico dell'Amministrazione Comunale;

9.2. L'attività sportiva dovrà essere programmata in modo tale che vengano soddisfatte ed equamente ripartite tutte le esigenze di carattere sportivo e di carattere sociale.

9.3. **Albatros** gestirà la struttura, avendo anche cura di coordinare tutte le attività e richieste provenienti dalle società sportive interessate ad utilizzare l'impianto, rapportandosi con l' "Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi" (UASL).

9.4. Albatros potrà, altresì, avvalersi della collaborazione delle associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto per una gestione più funzionale dello stesso.

10.

11. **ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE** - l'Azienda-organizzerà -corsi di ginnastica over 55; per soggetti realmente bisognosi economicamente, sarà concessa l'ammissione gratuita negli impianti gestiti, dietro benessere dell'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

SONO A CARICO DEL COMUNE I SEGUENTI ONERI, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ART.9, CHE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATI ED APPROVATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- 1. Manutenzioni straordinarie, salvo quanto definito al successivo art. 9 punto 10, così individuabili:
 - 1.1. Lavori per il mantenimento degli immobili di proprietà del Comune di Lumezzane
 - 1.2. Sostituzione di impianti tecnologici di proprietà del Comune di Lumezzane
 - 1.3. Adeguamento degli impianti a nuove norme di legge

- 1.4. Interventi che migliorano la qualità ed il valore degli immobili
- 1.5. Interventi che ampliano gli attuali immobili.
- 1.6. gli oneri relativi all'idoneità delle strutture affidate all'Azienda.

ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

SONO A CARICO DELL'AZIENDA SPECIALE I SEGUENTI ONERI E PROBLEMI DI GESTIONE:

1. Costo dei dipendenti e prestatori d'opera.
2. Costi amministrativi, contabili, di consulenza ed elaborazione dati
3. Costi di cancelleria
4. Costi telefonici
5. Costi assicurativi inerenti la responsabilità civile della gestione
6. Costi di acquisto di materiali e attrezzature per la pulizia e l'igiene
7. Costi per il rifornimento del negozio di articoli sportivi
8. Costi pubblicitari di gestione
9. Manutenzioni ordinarie delle strutture
10. Manutenzioni straordinarie non eseguite dal Comune, previa autorizzazione del Comune stesso e con possibile definizione di tempi e modalità di eventuale rimborso.
11. Riparazione o revisione degli impianti tecnologici
12. Taglio erba e potatura piante all'interno del recinto del Centro (Piscina e Tennis)
13. Utenze di energia elettrica e riscaldamento inerenti gli impianti in concessione
14. Utenze di acqua, salvo quote rientranti nella dotazione gratuita comunale.
15. Conduzione impianti di depurazione della Piscina Comunale
16. Gestione e conduzione di tutti gli spazi del Centro (Piscina e Tennis)

ART. 10 – INGRESSI GRATUITI

1. **PISCINA** - Le ore di lavoro per corsi gratuiti a scuole materne, elementari, medie, centri di aggregazione, disabili, squadre sportive e comunque fatti per conto dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere concordati con l'Assessorato all'Istruzione e Sport ed il loro pagamento è compreso nel costo complessivo a carico del Comune. Tali corsi, definiti a carattere sociale, dovranno consentire un'affluenza fino a un massimo di 20.000 presenze.
2. **TENNIS E BOCCIODROMO** - Gli ingressi gratuiti a favore di scuole materne, elementari, medie, centri di aggregazione, disabili, squadre sportive di Lumezzane e comunque fatti per conto dell'Amministrazione Comunale, dovranno essere concordati con l'Assessorato all'Istruzione e Sport ed il loro pagamento è compreso nel costo complessivo a carico del Comune, fino ad un massimo di 1.200 ore per i campi da tennis/calciotto e fino ad un massimo di 200 ore per le piste del bocciodromo. La squadra di tennis TCL e la Bocciofila Lumezzanese, per l'alto uso della struttura, concorrono alle spese di pulizie dell'impianto e concordano orari di utilizzo che siano meno penalizzanti per il gestore dal punto di vista energetico. Scuole materne, elementari e medie concorrono alle spese di riscaldamento invernale con una quota minima concordata fra le parti.
3. **PALESTRA VILLAGGIO GNUTTI** – Non sono previsti ingressi gratuiti.

4. **CAMPO SPORTIVO ROSSAGHE** – Salvo la gestione dei custodi e la partecipazione alle spese di manutenzione della struttura, sono previsti ingressi gratuiti riservati alle Società Sportive affiliate all'UASL.
5. **STADIO COMUNALE TULLIO SALERI** - Gli ingressi gratuiti dovranno essere concordati con l'Amministrazione comunale. Rimane salvo l'utilizzo gratuito dell'area destinata all'atletica leggera nei casi di cui all'art. 7, comma 2, lett. d)
6. **PALAFIERA** - si fa rinvio all'art.7 punto 7 lett.b) del presente contratto.
7. **CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO GNUTTI** - Sono previsti ingressi gratuiti per il Liceo Sportivo. Salvo la gestione dei custodi e la partecipazione alle spese di manutenzione della struttura, sono previsti ingressi gratuiti riservati alle società sportive affiliate all'UASL.

ART. 11 - INCASSI

Gli incassi sono interamente assunti dall'Azienda Speciale, compreso l'affitto dei bar, le vendite commerciali ed i cartelloni pubblicitari.

L'ammontare delle tariffe d'ingresso sarà concordato tra l'Azienda Speciale e l'Amministrazione Comunale, con delibera d'approvazione del Consiglio Comunale, in modo che venga soddisfatta la necessità di entrambe di garantire prezzi modici per la popolazione e pareggio di bilancio per l'Azienda Speciale.

ART. 12 – CHIUSURA DEGLI IMPIANTI PER MANUTENZIONI

La chiusura per manutenzioni potrà avvenire come segue:

1. 20 giorni effettuabili, a seconda dell'impianto, nel periodo meno utilizzato dell'anno.
2. Eccezionalmente, per lavori di adeguamento obbligatorio, la chiusura potrà riguardare entrambe i periodi per un massimo complessivo di 30 giorni.
3. Resta inteso che ogni volta si valuterà insieme se i lavori possono essere svolti anche con l'impianto in funzione.
4. Ogni chiusura per manutenzioni od ampliamenti delle strutture, anche in più riprese, impreviste ed imprevedibili tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale. Nella medesima comunicazione l'Azienda indicherà se la perdita potrà essere fronteggiata con il fondo di riserva, o rinviata a nuovo, o se ne viene chiesto il ripiano a carico del bilancio comunale come previsto dallo Statuto Aziendale all'art. 6.5.

ART.13 – QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Per le attività connesse alla gestione degli impianti sportivi, i costi ed i correlati ricavi saranno preventivati dal 2018 in apposito prospetto dimostrativo cui andrà aggiunta anche quota parte dei costi comuni.

TITOLO III GESTIONE TEATRO ODEON

ART. 14 (IMPEGNI SPECIFICI DEL COMUNE)

IL COMUNE:

1. Assegna in concessione il Teatro Comunale Odeon, con annessi locali pertinenziali, a favore dell'Azienda Speciale Albatros fino al 31.12.2025
2. Riconosce per la gestione tecnica del Teatro Odeon un equo compenso quantificato in 59.121,20 Iva inclusa (48.460,00 al netto dell'IVA) per la Stagione 2020/2021, da erogarsi nel seguente modo:
 - € 33.540,53 1° acconto entro il 31/12/2020;
 - € 25.580,67 saldo entro il 31/08/2021 con rendicontazione completa di tutte le spese sostenute.
3. Albatros potrà procedere al rinnovo delle attrezzature tecniche del teatro (fari, microfoni, mixer ecc.) utilizzando eventuali rimanenze dell'equo compenso, rendicontando e giustificando ogni acquisto.

Per gli anni successivi si provvederà a definire annualmente nel **disciplinare tecnico** l'esatto importo dell'equo compenso da corrispondere all'azienda per la gestione tecnica del teatro, sulla base dell'utilizzo stimato in rapporto alla stagione artistica annualmente approvata dal Comune.

4. Sostiene le spese relative alle utenze necessarie al funzionamento del Teatro (luce, acqua, gas, riscaldamento, raffreddamento, linea telefonica) nonché le spese dei canoni di assistenza (elevatore, estintori, caldaia e rilevatore incendi) in quanto connesse a quelle del Municipio.

ART. 15 – IMPEGNI SPECIFICI DELL'AZIENDA

Nell'ambito delle finalità previste nell'art. 2 dello Statuto, l'Azienda Speciale si impegna a:

1. svolgere tutte le attività di gestione tecnica del Teatro Odeon, come dettagliate nello specifico disciplinare tecnico da allegarsi al presente contratto di servizio, e relative alle seguenti prestazioni:
 - a) Apertura, custodia, e chiusura della struttura;
 - b) organizzazione e gestione autonome e flessibili dei servizi teatrali di palcoscenico, facchinaggio, sala e guardaroba;
 - c) coordinamento degli allestimenti mediante i servizi tecnici e di facchinaggio;
 - d) fornitura e coordinamento del corpo maschere;
 - e) accoglienza e sistemazione delle compagnie e degli artisti;
 - f) servizio di pulizia;
 - g) apertura e chiusura parcheggio Noal stipulando apposito accordo con la Proprietà del parcheggio;
 - h) gestione del foyer del teatro;
 - i) servizio caffetteria del Teatro Comunale Odeon in accordo con l'Amministrazione comunale;
 - j) completa gestione dei servizi di sicurezza e di vigilanza antincendio ovvero collaborazione con i VV.FF. se presenti;
 - k) gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio, evacuazione ed altre eventualità impreviste e pericolose che dovessero verificarsi), con proprio personale, appositamente formato, come da D.Lgs. n. 81/08 e D.M. 10/03/98;
 - l) collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Lumezzane, come da art. 26 del D.Lgs. n. 81/08. Il personale operante dovrà essere formato e a conoscenza delle misure generali antincendio nei luoghi di spettacolo.
 - m) Gestione e conservazione manutentiva (manutenzione ordinaria) e sorveglianza dei beni mobili e immobili

- n) ogni altra attività sopra non enunciata indispensabile alla gestione del teatro in occasione degli spettacoli.
2. Per tutti tali servizi l'Azienda dovrà individuare un referente unico che funga da interfaccia con il Comune, che sia reperibile telefonicamente tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00 ed anche, **in caso di emergenza indifferibile**, in occasione di tutte le aperture del teatro anche se serali. Tale referente dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alle problematiche derivanti dallo svolgimento del servizio
 3. L'Azienda praticherà tariffe agevolate per gli eventi patrocinati ovvero disporrà l'utilizzo gratuito secondo quanto definito dall'Amministrazione comunale nel disciplinare tecnico allegato.

ART. 16 – QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Per le attività connesse alla gestione del teatro Odeon, i costi ed i correlati ricavi saranno preventivati in apposito prospetto dimostrativo cui andrà aggiunta anche quota parte dei costi comuni.

TITOLO IV GESTIONE SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

ART. 17 (IMPEGNI SPECIFICI DEL COMUNE)

IL COMUNE:

1. Riconosce per il servizio "Gestione Energia da Fonti rinnovabili" un corrispettivo annuo di canone determinato applicando alla quantità di energia consumata dall'utente (autoprodotta e prelevata) su base annua, espressa in Kwh, la tariffa componente energia elettrica vigente individuata da CONSIP per la medesima tipologia di utenza, con una riduzione del 10%.
2. Predisporrà, d'intesa con l'Azienda, **specifico disciplinare tecnico** in cui saranno recepite ed adeguate le condizioni di gestione del servizio a suo tempo definite con Lumetec nella convenzione approvata con delibera n.65 del 26/03/2013 e dei relativi capitali prestazionali

ART. 18 – IMPEGNI SPECIFICI DELL'AZIENDA

Albatros, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione del servizio è tenuta al rispetto delle condizioni a suo tempo assunte da Lumetec ed in particolare:

1. Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici siti presso la Scuola Secondaria di 1° Grado "Dante Alighieri", lo Stadio comunale di Gombaiolo, e la Scuola Primaria di Pieve "Caduti per la Patria" secondo le periodicità e modalità previste nei corrispondenti capitolati prestazionali che, allegati alla convenzione approvata con delibera n.65 del 26/03/2013, si intendono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.
2. Adottare le modalità operative di svolgimento del servizio che saranno definite nello specifico disciplinare tecnico predisposto d'intesa con il Comune ai sensi del comma 2 del precedente articolo.

ART. 19 – QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Per le attività connesse alla Gestione Energia da Fonti Rinnovabili, i costi ed i correlati ricavi saranno preventivati in apposito prospetto dimostrativo cui andrà aggiunta anche quota parte dei costi comuni.

TITOLO V GESTIONE CALORE

ART. 20 (IMPEGNI SPECIFICI DEL COMUNE)

IL COMUNE:

1. Riconosce per il servizio “Gestione Calore” un corrispettivo annuo così stimato:
 - a. di €. 130.000,00 + IVA (158.600 IVA inclusa), quale corrispettivo del gas consumato negli edifici comunali (elenco definito nel disciplinare) da conguagliare entro febbraio dell’anno successivo in base ai consumi reali ed alla tariffa CONSIP applicata di mese in mese, a cui andranno aggiunti i costi fissi presenti in fattura e determinati da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente) secondo le modalità definite nella convenzione approvata con delibera della giunta n. 65 del 26/3/13 e successive modifiche ed in quella approvata con delibera della giunta n.102 del 30 maggio 2016 , e che saranno successivamente ridefinite ed unificate in apposito disciplinare tecnico.
 - b. € 24.400 + IVA (29.768,00 euro IVA compresa) per la gestione del servizio assistenza alle caldaie, pulizia filtri UTA (il rinnovo dei filtri costituisce manutenzione straordinaria).
 - c. Emergenza COVID: I costi per l’emergenza COVID sono determinati con appositi accordi fra Albatros e Comune di Lumezzane costituiti da offerta, ordinativo e determina rispetto al periodo individuato ed a seconda della necessità effettiva per le sanificazioni su UTA e aerotermi.
2. Riconosce per il servizio “Gestione calore scuola Terzi Lana” quanto segue:
 - a. 28.688,52 (35.000,00 IVA inclusa) quale canone annuo energia scuola Terzi Lana. Il canone è stato determinato in base ai consumi di gas naturale del 2012 sommati ai costi di gestione sostenuti dal Comune (assistenza e manutenzione impianti). Il canone potrà essere oggetto di consensuale revisione periodica in base all’andamento dei costi di approvvigionamento.
3. Predisporrà, d’intesa con l’Azienda, **specifico disciplinare tecnico** in cui saranno recepite ed adeguate le condizioni di gestione del servizio a suo tempo definite con Lumetec nella convenzione approvata con delibera n.65 del 26/03/2013 e dei relativi capitoli prestazionali. Una prima semplificazione degli impegni è raccolta nella determinazione n. 57 del 16/7/2018 che costituirà modello per le determine a seguire.
4. Eventuali manutenzioni straordinarie o investimenti o effettuati da Albatros al fine di ottenere risparmi energetici i cui vantaggi, secondo l’accordo vigente, andranno esclusivamente a beneficio dell’Amministrazione Comunale saranno compensati secondo le modalità dell’art.8 (tutti i commi) e dell’art.9.10 del presente contratto.

ART. 21 – IMPEGNI SPECIFICI DELL’AZIENDA

Albatros, nell’esercizio delle proprie attività e nella programmazione del servizio è tenuta al rispetto delle condizioni a suo tempo assunte da Lumetec ed in particolare:

1. Subentrare nel rapporto d’utenza di gas naturale degli impianti che attualmente corrisponde a: , Primaria infanzia Fontana A. Moro, Primaria e infanzia S.S. Maria Seneci, Infanzia SS Maria Seneci (scalda acqua), ex Primaria Faidana, Primaria Gazzolo, Primaria Pieve “Caduti per la Patria” (più scalda acqua), Primaria Rossaghe, Primaria S.A. “Bachelet”, Primaria S.A. “Bachelet” palestra, Secondaria Pieve “Dante Alighieri, Torre Avogadro, Cimitero Pieve e Magazzino Comunale. La convenzione approvata con delibera 65 del 26/3/13 e successive modificazioni prevede l’aggiornamento di questo elenco tramite appendice alla convenzione stessa.

2. Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria degli immobili del punto 8.1, secondo la periodicità e modalità previste nel corrispondente capitolato prestazionale allegato all'atto approvato con delibera 65 del 26/3/13 e successive modificazioni.
3. Albatros potrà avvalersi del supporto degli uffici del Comune di Lumezzane per l'esperimento della procedura di individuazione della ditta a cui affidare la conduzione e la manutenzione delle centrali termiche, compreso il ruolo di terzo responsabile e delle ditte alle quali affidare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
4. Adottare le modalità operative di svolgimento del servizio che saranno definite nello specifico disciplinare tecnico predisposto d'intesa con il Comune ai sensi del comma 2 del precedente articolo.

ART. 22 – QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Per le attività connesse alla Gestione Calore, i costi ed i correlati ricavi saranno preventivati in apposito prospetto dimostrativo cui andrà aggiunta anche quota parte dei costi comuni.

TITOLO VI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ART. 23 (IMPEGNI SPECIFICI DEL COMUNE)

IL COMUNE:

1. Riconosce per il servizio "Gestione Illuminazione pubblica" un corrispettivo annuo massimo di € 278.688,52 euro + IVA (€ 340.000 comprensivo di IVA) per una durata di anni 20 a partire dall'anno 2018, da congruare secondo i parametri e le condizioni del Disciplinare Tecnico. (approvato con OdG n. 1, verb. 272 del 7/3/2018), per una durata di anni 20. Il Corrispettivo è definito nel Disciplinare Tecnico.
2. Ha ceduto all'Azienda che è subentrata in tutti gli obblighi e diritti della stazione appaltante, il contratto di SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -DURATA QUINQUENNALE - 2017-2022 - CIG 7114766AA1 - DAL 01/08/2017 AL 31/07/2022 dell'importo di € 139.481,95 (€ 91.481,95 per canone - € 45.000,00 per interventi di riparazione - € 3.000,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 30.686,03 per IVA 22%;

ART. 24 – IMPEGNI SPECIFICI DELL'AZIENDA

Albatros, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione del servizio è tenuta a:

1. Assumere la gestione del servizio a far data dal verbale di consegna;
2. Realizzare gli interventi di adeguamento normativo individuati nel Disciplinare Tecnico.
3. Realizzare gli interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio energetico individuati nel Disciplinare Tecnico .
4. Manutenzione ordinaria e programmata preventiva.
5. Manutenzione straordinaria, con le caratteristiche e modalità definite nel Disciplinare Tecnico;
6. Realizzazione interventi ulteriori, non previsti nel progetto di fattibilità tecnica, qualora richiesti dall'Amministrazione ed a condizioni economiche da definire.

7. Adottare le modalità operative di svolgimento del servizio definite nello specifico Disciplinare Tecnico.

ART.25 – QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

Per le attività connesse alla Gestione Illuminazione Pubblica i costi ed i correlati ricavi saranno preventivati in apposito prospetto dimostrativo cui andrà aggiunta anche quota parte dei costi comuni.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Ogni sei mesi, l'Azienda è tenuta a presentare all'Amministrazione il rendiconto della propria gestione secondo l'art. 5 comma 3 e 4 dello Statuto.
2. Nella relazione semestrale sull'andamento della gestione di cui all'art. 5 comma 3 dello Statuto dell'Azienda e in sede d'approvazione del bilancio d'esercizio, in aggiunta a quanto già previsto dalle vigenti norme, statuto e regolamenti, verranno analiticamente specificati in apposita sezione disgiunta i dati concernenti tutta l'attività svolta, con separata indicazione:
 - Del numero delle presenze ai singoli corsi o alle singole iniziative;
 - Dei ricavi conseguiti, sia sottoforma di contributi che tramite autofinanziamento da parte degli utenti, suddivisi per settori d'intervento.

Inoltre verranno indicati:

- Tutti i dati e le notizie sui fatti gestionali determinanti implicazioni di carattere economico – patrimoniale;
 - Le eventuali spese d'investimento effettuate con le relative fonti di finanziamento, rispetto agli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. Con le stesse modalità e termini, e cioè nella relazione semestrale sull'andamento della gestione di cui all'art. 5 comma 3 dello Statuto dell'Azienda e in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, in linea con i vigenti obblighi di legge verranno altresì comunicati i dati relativi alle eventuali assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e gli incarichi a qualsiasi titolo conferiti a soggetti esterni con indicazione per tipologia d'incarico della spesa complessiva sostenuta e del numero di contratti stipulati.
 4. Entro il 15 ottobre dovrà comunicare al Comune eventuali minori utili di gestione da destinare alla copertura dei costi sociali degli impianti sportivi.

ART. 27 (DURATA DEL CONTRATTO)

Ferma restando la durata del contratto pari a quella della assegnazione in dotazione degli impianti di cui all'art. 6 commi da 1.1 a 1.6, fino al 2040, il presente Contratto scade il 31/12/2040 e potrà essere modificato annualmente esclusivamente per gli aspetti organizzativi e finanziari del servizio.

ART. 28 (CONTROLLO DEI SERVIZI)

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel d' utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l' efficacia e l' efficienza dei servizi, ai fini della effettiva applicazione dell' art. 114, 4° e 6° c., del D.Lgs 267/2000.

2. La partecipazione dell'Azienda ad altre strutture associative che riguardino la materia dei servizi in esame può avvenire solo in seguito al previo assenso del Comune.
3. Le parti effettuano congiuntamente e periodicamente, di norma almeno due volte l'anno, controlli tesi a verificare l'andamento dei servizi sotto il profilo della qualità, dell'efficacia e dell'economicità.
4. L'Azienda fornirà tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

ART. 29 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, dei profitti, degli impegni e dei servizi derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto dal Comune. Il tutto, sotto pena di decadenza dell'Azienda e di risoluzione del contratto, nonché del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a carico dell'Azienda che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli impegni e gli oneri previsti nel presente Contratto di Servizio.
3. Anche in caso di cessione autorizzata, l'Azienda resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.

ART. 30 (ASSICURAZIONE E DANNI VERSO TERZI)

1. L'Azienda sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione dei servizi. Di conseguenza dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T.
2. E' a carico esclusivo dell'Azienda il comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione dei servizi che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.
3. Nei confronti dei dipendenti l'Azienda è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs 81/2008, ed in materia assistenziale e previdenziale.
4. L'Azienda è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

ART. 31 (PERSONALE)

1. E' fatto obbligo all'Azienda di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro .
2. Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso e il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'Azienda, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.
3. L'Azienda dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, disponibile sul sito internet www.comune.lumezzane.bs.it, e che dichiara di conoscere ed accettare.
4. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di

violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni.

5. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

ART. 32 (LIVELLO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI)

1. L'Azienda è dotata della 'Carta dei Servizi' ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 286/1999.
2. L'Azienda aggiornerà la "Carta dei Servizi" in occasione di ogni nuovo conferimento o in caso di modifiche significative di servizi erogati.

ART. 33 (CARATTERE DEL SERVIZIO)

1. I servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i servizi pubblici essenziali.
2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli impegni e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell' art.1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, la stessa per l' esecuzione d' ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa Azienda ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

ART. 34 (OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI)

1. L'Azienda avrà l' obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specifiche nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi dell'Azienda.

ART. 35 (CONTROVERSIE E VERTENZE)

1. Ogni controversia relativa agli aspetti di dettaglio del presente Contratto, sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza formalità.

ART. 36 (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Il Contratto entrerà in vigore alla data della sottoscrizione e dovrà essere interpretato secondo gli artt. 1362 ss del C.C.
2. Il presente Contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme di diritto interno e comunitario vigenti in materia.

Lumezzane, 15 novembre 2020

Per l'Amministrazione Comune
Nicola Salvinelli

Per l'Azienda Speciale Albatros
Domenico Bonetti